

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22

Si pubblica la modifica regolamentare relativa all'art. 40 N.O.I.F., emanata dal Commissario Straordinario, che entra in vigore con efficacia immediata.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
- 7 bis. Omissis.
8. Omissis.
9. Omissis.
10. Omissis.

NUOVO TESTO

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Invariato.
6. Invariato.
7. Invariato.
- 7 bis. Invariato.
8. Invariato.
9. Invariato.
10. Invariato.

11.Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di Calcio Femminile, proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1) Calciatori extracomunitari:

a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;

b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti;

c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili;

d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa Provincia limitrofa.

2) Calciatori comunitari:

a) la squalifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;

b) la residenza nel Comune sede della società, od in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.

I calciatori tesserati a norma del precedente comma non possono essere

11.Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di Calcio Femminile, proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, **salvo quanto previsto dalla lettera a) del punto 3), e sia documentato:**

1) Calciatori extracomunitari:

a) Invariato.

b) Invariato.

c) Invariato.

d) Invariato.

2) Calciatori comunitari:

a) Invariato.

b) Invariato:

I calciatori tesserati a norma del precedente comma non possono essere

trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.

- 3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante da “transfert internazionale”. Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C..

trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.

- 3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante da “transfert internazionale”. Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C..

a) I calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all'estero.

12. Omissis.

12. Invariato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci